


TITOLO SETTIMO



N A U F R A G J.



FRA le Jatture le più commoventi, che possono accadere all'Umanità, essendo quella, che succede talvolta ad alcun Bastimento di naufragare sopra qualche Costa, o di sommergerfi in Mare per la violenza delle Burrasche, o di far Getto delle Mercanzie, ed Effetti, per altri accidenti, e cause impensate; e dovendo la Pubblica Autorità per sentimento d'Umanità, e per principj di Religione, e di buon Governo, accorrere con tutti i possibili mezzi a sollievo de' miseri Naufragati, e a preservare a' medesimi con il ricupero, tutti quegli Effetti, Mercanzie, Attrezzi, e Legni, che per sì funeste combinazioni fossero trasportati alle Marine de' Stati della Repubblica, e che quantunque naufragati, non perdono mai la Marca di proprietà di coloro, a' quali appartengono, o quella in altri trasfusa in forza delle Assicurazioni Marittime, considerate dal diritto comune Sacri Contratti; quindi è, che con le seguenti provvidenze si stabilisce quanto dovrà esser immancabilmente osservato da' Sudditi delle Provincie Marittime, mediante l'opera de' N.N. H.H. Pubblici Rappresentanti, ai quali appartiene il Governo de' nostri Stati, onde li Naviganti d'ogni Nazione ritrovino quel Sacro asilo di sicurezza, che in base di Religione, e di Legge è loro dovuto.